



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

dott. Anna Luisa Carra

Presidente

dott. Adriana Parlato

Giudice

dott. Raimondo Nocerino

Giudice Rel. ed Est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 370/2024

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69450** del registro di segreteria,

promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

- Giuseppa Michela Sutera (STRGPP74D64C480W), nata a Cerami (EN)

il 24/04/1974, in proprio e quale rappresentante legale nonché socio unico

pro tempore della società BNG Immobiliare s.r.l. elett.te domiciliata, in virtù

di procura speciale in atti, in Cerami (EN), Corso Roma n. 59 presso gli

Avv.ti Giacomo D. Calandra (C.F. CLNGMD80M05C351X) e Massimo

Cavaleri (C.F. CVLMSM86E09C351F), da cui è rappresentata e difesa,

congiuntamente e disgiuntamente – pec:

giacomo.calandra@avvnicosia.legalmail.it e

cavaleri.m@pec.ordineavvocatitanania.it;

- BNG Immobiliare s.r.l. (P. IVA 04404210876), in persona della legale

rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata, in virtù di procura speciale

in atti, in Cerami (EN), Corso Roma n. 59 presso gli Avv.ti Giacomo D.

Calandra (C.F. CLNGMD80M05C351X) e Massimo Cavaleri (C.F.

CVLMSM86E09C351F), da cui è rappresentata e difesa, congiuntamente e

disgiuntamente – pec: giacomo.calandra@avvnicosia.legalmail.it e

cavaleri.m@pec.ordineavvocat Catania.it;

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nell'udienza pubblica dell'**11.09.2024**, il Relatore I° Ref. **Dr.**

Raimondo Nocerino, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto

Procuratore Generale **Dr. Marco Cavallaro** e, nell'interesse del convenuto,

l'Avv. Giacomo D. Calandra.

Ritenuto in

FATTO

I. All'esito della fase di contestazione pre-processuale dell'addebito di

responsabilità amministrativa, che ha indotto il P.M. contabile a ritenere

l'apporto difensivo degli invitati (concretatosi nel deposito di unico atto

controdeduzioni in data 02.11.2023, nonché nell'audizione della convenuta

Sutera in data 30.11.2023) incapace di sollecitare una rimeditazione

dell'impianto accusatorio, con atto di citazione depositato il 26.01.2024 e

ritualmente notificato in data successiva, l'Ufficio di Procura ha evocato in

giudizio i convenuti per ottenerne la condanna al risarcimento del danno

erariale asseritamente cagionato in pregiudizio della Regione siciliana –

Assessorato regionale dell'Ambiente e del Territorio – pari ad euro

176.131,35 (centosettantaseimilacentotrentuno/35), oltre rivalutazione

monetaria ed interessi legali, nonché al pagamento delle spese di giustizia,

queste ultime, in favore dello Stato.

I.1. Il pregiudizio erariale corrisponde al contributo pubblico che – a seguito

della sua utile partecipazione al Bando pubblico relativo all'obiettivo

operativo 3.2.2, Linea di intervento 3.2.2.4 del P.O. FESR Sicilia 2007/2013

(D.D.G del 10.2.2012 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, pubblicato

in GURS n. 12 del 23.3.2012) - BNG Immobiliare s.r.l. ha incamerato per

realizzare *“un programma di investimenti aventi ad oggetto la parziale*

trasformazione della discoteca sita presso il “Residence Lauromare” in

località ‘Torre del lauro’ di Caronia (ME), in bar/ristorante/pizzeria”.

II. Sulla base della *notitia damni* ad esso pervenuta (nota prot. n.

66438/2020 del 05.02.2020 della Tenenza di Nicosia), e previamente

ricostruite prescrizioni della *lex specialis* di interesse ai fini della

controversia (art. 2 a proposito delle iniziative ammesse a contributo; art. 3

sui potenziali beneficiari della misura; art. 6 in tema di *“forme ed intensità*

delle agevolazioni”; art. 8 in ordine alle *“spese ammissibili”*; artt. 11, 12 e 13

relativi alle modalità di presentazione delle domande, alle modalità di

svolgimento dell'istruttoria amministrativa nonché ai contenuti

dell'eventuale provvedimento concessivo; art. 14 in ordine alle *“modalità di*

erogazione dell'agevolazione e rendicontazione dell'intervento”; art. 15

circa i poteri di controllo e di verifica intestati dall'amministrazione; art. 16

quanto alle ipotesi di revoca del contributo e, infine, al tenore dell'impegno

assunto dal beneficiario attraverso la compilazione dell'Allegato 3a), il

Requirente illustra i profili di antigiuridicità della vicenda percettiva oggi

controversa.

II.1. In dettaglio, l'atto di citazione espone che:

(a) con d.d.g. n. 687 del 30.06.2014, comunicato il successivo

16.10.2014, alla BNG Immobiliare s.r.l. fu riconosciuto in via provvisoria

(ex art. 14 dell'avviso pubblico) un contributo in *“de minimis”* pari ad euro

200.000,00, oggetto di impegno n. 173/2014 a valere sul capitolo 842060 del Bilancio regionale. L'entità del contributo veniva quantificato in rapporto al complessivo quadro economico dell'investimento proposto e di importo pari ad euro 322.833,11. Il quadro economico, meglio riportato nel provvedimento concessivo, risulta riprodotto nella tabella di pag. 8 dell'atto introduttivo;

(b) in linea con il meccanismo erogativo di cui all'art. 14 della *lex specialis*, fattone richiesta, BNG otteneva l'anticipazione del 50% (pari a 100.000,00 euro) del contributo provvisoriamente riconosciute in forza di mandato di pagamento n. 111 dell'11.9.2015. In data 31.12.2015, la concessionaria richiedeva il saldo dovuto, a tal fine trasmettendo la documentazione attestante le spese sostenute nella realizzazione dell'intervento;

(c) verificate (ex artt. 6, 8 e 14 della *lex specialis*) le spese giustificate, l'istruttoria espletata dal Dipartimento regionale competente riconosceva come spesa ammissibile quella complessivamente rendicontata (euro 286.058,18). Per l'effetto, il contributo dovuto al concessionario veniva definitivamente determinato in euro 177.184,44 (id est il 61,94% della complessiva spesa ammissibile) e, quindi, disposto in favore della BNG Immobiliare il pagamento del saldo dovuto pari ad euro 77.184,44;

(d) esperito il controllo di I° livello sulle spese rendicontate – il quale induceva l'amministrazione regionale a rideterminare in euro 284.358,18 (rispetto agli originari 286.058,18) la spesa ammessa a contributo, dappoiché alcune voci di spesa erano state ritenute non certificabili – si faceva luogo, a carico della beneficiaria, ad un provvedimento di revoca parziale e, quindi, al

recupero di euro 1.052,99 in sua esecuzione. Si perveniva, pertanto, a rideterminare in euro 176.131,45 (pari al 61,94% di euro 284.358,18) l'importo del contributo riconosciuto a BNG Immobiliare rispetto alla complessiva spesa (definitivamente ritenuta) ammissibile e conformemente al programma di spesa riportato a pag. 12 dell'atto introduttivo;

(e) tuttavia, l'attività di indagine svolta dalla Tenenza di Nicosia della Guardia di Finanza ha consentito di acclarare la presentazione di dichiarazioni fraudolente nonché la consumazione di violazioni della *lex specialis* destinate a fondare la conclusione del perfezionamento, da parte dei convenuti, di una illecita vicenda percettiva dei contributi oggetto di contestazione. Ciò che avrebbe segnato:

- l'avvio di un procedimento penale, attualmente pendente presso il Tribunale di Enna con n. 2667/2019 di R.G.N.R; e, ancor prima della richiesta di rinvio a giudizio dell'08.05.2020, la richiesta e l'ottenimento, su iniziativa del competente Ufficio di Procura penale, di una misura cautelare reale concessa dal GIP competente in forza di decreto di sequestro del 19.11.2019, confermata, a sua volta, dal Tribunale del riesame con ordinanza del 30.12.2019;
- l'adozione del d.d.g. n. 605 del 30.6.2020, con cui l'Amministrazione regionale ha disposto (ex art. 16 della *lex specialis*), l'integrale revoca del contributo di euro 177.184,44 (ridottosi, per quanto già chiarito, ad euro 176.131,45);
- l'introduzione di un giudizio amministrativo, ad opera di BNG Immobiliare, conclusosi con sentenza dichiarativa di difetto di giurisdizione del G.A. in favore del G.O. Presso quest'ultimo, inoltre, pende attualmente

giudizio in riassunzione volto ad accertare il diritto della BNG Immobiliare a trattenere le somme erogate dall'amministrazione regionale in esecuzione degli atti concessivi oggetto di successiva revoca. In seno all'udienza di discussione, il P.M. contabile presente ha precisato che il giudizio civile è stato definito in senso sfavorevole alle ragioni di BNG Immobiliare.

II.2. Condiviso integralmente il contenuto sia delle informative di PG accluse in atti sia del provvedimento amministrativo di revoca totale del contributo - dappoiché idoneo a dare conto del carattere antigiuridico della condotta rimproverata in citazione e del *quantum* contestato a titolo di danno erariale – il Requirente illustra, come segue, i due macro-profil di illiceità amministrativo-contabile che connotano i fatti di causa.

A. In ottemperanza all'allegato 3a all'avviso pubblico, in sede di partecipazione, la società percettrice ha reso (e per essa la convenuta Sutera ha predisposto) dichiarazione sostitutiva datata 24.1.2017 attestante di “*non essersi rifornita di beni ovvero di aver fatto eseguire prestazioni a soggetti o imprese verso cui esistono legami economico finanziari*”. Diversamente, è emerso che la Sutera, all'epoca della predisposizione del preventivo dei lavori e, ancora, alla data (10.04.2015) del loro avvio, fosse socia al 90% dell'appaltatrice Mersi s.r.l. Il falso dichiarativo in argomento – da ritenersi conclamato in virtù della cessione delle quote sociali in sua titolarità che il 24.04.2015 (prot. n. EN-2015- 2124 del registro camerale) la Sutera effettuava in favore del proprio marito Giuseppe Berna Nasca, divenuto, per l'effetto, socio unico di Mersi s.r.l. – rileva, dunque, quale causa di revoca del contributo in base sia alla normativa nazionale (art. 75 DPR 445/2000) sia alla legge di gara (art. 16 dell'avviso ed art. 7 del d.d.g. n. 687 del

30.6.2014). Inoltre, come rilevato dal provvedimento amministrativo di revoca, la compagine convenuta (e per essa la Sutera che ne è autrice) ha ulteriormente, falsamente, dichiarato “*di non avere rapporti di parentela o affinità con i fornitori di immobilizzazioni immateriali*”, laddove, al pari di quanto già sottolineato, il legale rappresentante di Mersi s.r.l. era il coniuge della Sutera, da ritenersi senz’altro avvinto nella richiamata nozione di “*rapporto di parentela*” prevista dalla *lex specialis*. Al riguardo, forma oggetto di valorizzazione ad opera del Requirente che, ai fini dell’attuazione dell’iniziativa imprenditoriale per cui è finanziamento regionale, fossero previsti articolati interventi edilizi, fra i quali quelli consistenti nelle “opere murarie ed assimilabili” per un importo pari a complessivi euro 202.420,18. Nel loro ambito, partitamente, si collocavano i significativi (per totali euro € 83.550,12 oltre IVA al 10%) “*lavori di demolizione e di rifacimento dell’impianto idrico ed elettrico*” demandati, alla luce delle comunicazioni fatt pervenire dal beneficiario all’amministrazione regionale, appunto alla Mersi s.r.l.

B. Inoltre, le acquisizioni investigative hanno portato alla luce un più articolato disegno criminoso riconducibile alla compagine beneficiaria, la quale, servendosi della complicità dei fornitori affidatari delle prestazioni dedotte nel programma di investimento finanziato dalla P.A. (id est la citata Mersi s.r.l nonché la ditta individuale Cerniglia Lucio, incaricata dei “*lavori di ristrutturazione*” per un importo di € 118,870,06, oltre IVA al 10%), ha avuto il duplice effetto di elidere la doverosa compartecipazione diretta della percettrice alle spese dell’iniziativa (imposta dal bando quale condizione di partecipazione e, in concreto, pari e 38,06% del costo complessivo

dell'intervento) e di impiegare, secondo la naturale destinazione pubblicistica ad esse impressa, al più solo minima parte delle risorse pubbliche ricevute. In questo senso, risulta decisivo che la BNG Immobiliare, specie con il concorso di Mersi s.r.l., abbia simulato la realizzazione di opere ed interventi in realtà mai effettuati sebbene gli stessi fossero compresi nel programma di spesa riconosciuto ammissibile dall'amministrazione regionale e, come tali, fossero stati posti a fondamento della determinazione amministrativa, anche quantitativa, del contributo erogato. Sul punto, gli indizi raccolti dai militari di P.G. sono gravi, precisi e concordanti e possono riassumersi come segue:

(i) anzitutto, Mersi s.r.l. ha emesso in favore di BNG Immobiliare fatture per operazioni da ritenersi inesistenti per importi complessivi pari ad euro 91.905,13. E' accaduto, in effetti, che Mersi s.r.l. abbia effettuato prestiti infruttiferi, privi di motivazione, in favore del suo socio e legale rappresentante Giuseppe Berna Nasca e, ancora, che quest'ultimo abbia poi riversato, in favore di BNG Immobiliare e senza giustificazione, la somma di euro 94.900,00. Al centro di questa triangolazione, realizzatasi attraverso le quattro operazioni bancarie descritte nella tabella di pag. 30 della citazione, si pone evidentemente il Berna Nasca – al tempo stesso, socio e legale rappresentante di Mersi s.r.l. nonché marito della Sutera – la cui intermediazione permette a Mersi s.r.l. di restituire a BNG Immobiliare quanto da essa pagatole per lavori mai effettuati;

(ii) le fatture da n. 10 a n. 13 del 2015, emesse da Mersi s.r.l. a BNG Immobiliare per il citato importo di € 91.905,13 sono state saldate (formalmente) con assegni tratti sul conto corrente bancario intestato alla

percettrice. Sennonché, le fatture si riferiscono ad operazione oggettivamente inesistente, considerato che Mersi s.r.l. difettava di ogni struttura operativa per eseguirli. E' stato acclarato, infatti, che Mersi s.r.l. non vantasse lavoratore alcuno alle proprie dipendenze, eccezion fatta per il Berna Nasca il cui contratto - in ogni caso relativo alla qualifica di impiegato amministrativo - era venuto a scadenza il 6.5.2015, ossia appena venti giorni dopo l'inizio dei lavori fatturati;

(iii) i miliardi di P.G., muovendo dai pertinenti computi metrici, hanno provveduto (come in seguito) a quantificare (in complessivi euro 48.585,64) i costi di acquisto dei materiali che Mersi S.r.l. avrebbe dovuto sostenere laddove avesse effettivamente realizzato i lavori appaltati da BNG Immobiliare e a questa fatturati: (a) euro 22.458,96, al netto del costo della mano d'opera e dell'utile, per l'acquisto dei materiali necessari ai lavori di rifacimento dell'impianto idrico e di cui alla fattura n. 12/2015; (b) euro 10.412,56, al netto del costo della mano d'opera e dell'utile, per l'acquisto dei materiali necessari ai lavori di rifacimento dell'impianto elettrico e di cui alla fattura n. 13/2015; (c) euro 15.714,12, al netto del costo della mano d'opera e dell'utile, per l'acquisto dei materiali impiegati nei lavori di demolizione e di cui alle fatture n. 10/2015 e n. 11/2015. Sennonché - dalla consultazione delle banche dati in uso alla GdF - è risultato che alcuna delle fatture passive d'acquisto Mersi s.r.l., relative agli anni 2015 e 2016, appare seriamente riconducibile all'acquisto di materiali utili per la realizzazione delle lavorazioni commesse da BNG Immobiliare. In dettaglio:

- nell'anno 2015, Mersi s.r.l. ha sostenuto costi complessivi per euro 116.837,00, IVA esclusa, i quali, però, devono dirsi totalmente riconducibili

alla sola fattura n. 10/2015 del 2.2.2015, di importo pari ad euro 109.016,39

al netto di IVA, emessa da Conglomerati Bresciano s.r.l. per “*la fornitura, il trasporto e la posa in opera di conglomerato bituminoso presso altro cantiere nel Comune di Gangi (PA)*”;

- le sole fatture n. 15/04889 del 24.4.2015 e n. 15/05107 del 5.5.2015, facendo riferimento all’acquisito di materiale elettrico, appaiono effettivamente relazionabili, per causale, ai lavori appaltati da BNG Immobiliare. Il loro importo complessivo è pari, però, ad appena euro 1.845,82, IVA esclusa: ammontare all’evidenza irrisorio rispetto ai costi che, in tesi, Mersi s.r.l. avrebbe dovuto sostenere se essa avesse realmente effettuato i lavori commissionati da BNG Immobiliare;

- la fattura n. 16 del 22.12.2016 – emersa fra le “*fatture da ricevere al 31.12.2016*” della società Mersi s.r.l. – è stata emessa, per un importo di 12.000,00, IVA inclusa, ad opera della ditta individuale Cerniglia Lucio. Trattasi però di fattura relativa ad operazione oggettivamente inesistente. La sua causale consiste, infatti, nella prestazione di “*assistenza, nel Vs. cantiere di Caronia in c. da Torre del Lauro, nei lavori di demolizione, impianto elettrico e impianto idrico compreso noleggio di attrezzatura varia*”. Ora, poiché alcun lavoro Mersi s.r.l. avrebbe potuto svolgere in favore della committente BNG Immobiliare per assenza di personale e di mezzi, allora alcuna prestazione di assistenza per il cantiere BNG Immobiliare la ditta Cerniglia Lucio ha potuto espletare in favore di Mersi s.r.l.

B.1. In buona sostanza, la pluralità degli elementi riportati disvela quanto effettivamente accaduto in fattispecie e cioè che la totalità dei lavori implicati dall’iniziativa finanziata è stata eseguita, in realtà, dalla ditta

individuale Cerniglia Lucio. Quest'ultima, sovrappaccando i lavori di ristrutturazione ad essa affidati – pari ad €. 118.870,06 + Iva – ha finito per coprire tutto o quasi il costo reale dei lavori di demolizione nonché quello di rifacimento degli impianti idrico ed elettrico solo formalmente commissionati a MERSI S.r.l. Il tenore delle composite operazioni segnalate, a sua volta, rende pertanto manifesta la violazione della *lex specialis* (artt. 16 dell'avviso in relazione all'art. 7 del d.d.g. n. 687 del 30.6.2014) e del dettato normativo primario (art. 75 d.P.R. n. 445/2000)

II.3. Ulteriormente rimarcate dal Requirente l'attitudine causativa del falso dichiarativo-documentato illustrato ad inquinare la imparziale formazione delle determinazioni regionali in tema di effettiva spettanza del contributo in favore di BNG Immobiliare e di sua quantificazione e, correlativamente, a consentire l'incasso del contributo percepito, nonché la sicura riconoscibilità dell'elemento soggettivo del dolo – e solo in subordine della colpa grave - nelle condotte ascritte ai convenuti, l'atto di citazione puntualizza infine che:

- la responsabilità dell'illecito incameramento va affermata con riguardo sia alla Sutura che, nella qualità di legale rappresentante di BNG Immobiliare, ha creato le condizioni per l'indebita percezione per effetto di dichiarazioni mendaci riguardanti condizioni formali e sostanziali di partecipazione alla selezione pubblica, sia alla compagine sociale che, giovandosi del mendacio, ha incassato i contributi;

- il danno erariale risarcibile coincide con la totalità del contributo incassato e non semplicemente con quella parte di esso destinata a pagare gli inesistenti lavori eseguiti da Mersi s.r.l.

III. Con unica comparsa difensiva, depositata in atti il 22.07.2024, si sono

costituiti entrambi i convenuti, concludendo per la inammissibilità ed infondatezza della domanda attorea e, in subordine, per l'esercizio del potere riduttivo. Sinteticamente richiamati l'iter amministrativo che ha condotto alla erogazione (ed alla revoca) del contributo ed il tenore dell'addebito di responsabilità loro mosso in citazione, i comparenti, a suffragio delle conclusioni rassegnate, svolgono le seguenti argomentazioni difensive.

III.1. Premettono i convenuti che l'azione erariale deve dirsi prescritta, in quanto il pagamento del contributo risale al 2017. In fattispecie, è da escludersi peraltro ogni doloso occultamento del danno, impropriamente invocato *ex adverso*, sul rilievo che la compagine percettrice ha documentato in modo trasparente la spesa sostenuta e che, per quanto affermato dall'attore pubblico, il disvelamento della vicenda giuridica è stato possibile non attraverso sopralluoghi o peculiari sforzi investigativi ma per effetto della stessa disamina della documentazione amministrativa in possesso dell'amministrazione regionale.

III.2. Per i convenuti, poi, l'istruttoria di responsabilità amministrativa deve dirsi certamente carente. I fatti posti a fondamento della citazione, infatti, non muovono da verifiche o accessi diretti (possibili ai sensi dell'art. 12 della *lex specialis*) e risultano viepiù smentiti da precisi referenti documentali versati in atti. In costanza di tale situazione, l'azione è infondata perché il Requirente non ha assolto all'*onus probandi* su di lui gravante.

III.3. Nel merito delle singole contestazioni prospettate in citazione, i comparenti:

a) escludono la sussistenza di ogni falso dichiarativo: tematica che deve essere contestualizzata, comunque, alla stregua delle puntuali richieste

istruttorie, datate 01.12.2016 e 23.01.2017, rivolte alla compagine percettrice dall'amministrazione regionale e dei documenti/dichiarazioni fatti pervenire, in conseguenza, da BNG Immobiliare il successivo 25.01.2017. Infatti:

- quanto alla specifica dichiarazione concernente la insussistenza dei rapporti di parentela o affinità fra percettrice e fornitori di *immobilizzazioni immateriali*, ritenuta falsa sul presupposto che il legale rappresentante nonché socio unico di Mersi s.r.l. fosse in realtà il marito della Sutera, i convenuti obiettano che alla Mersi s.r.l. sono stati affidati esclusivamente lavori e non anche la fornitura di beni e servizi. Evenienza, questa, che rende impraticabile il ricorso all'applicazione analogica di norme prescrittive ed improprio il richiamo – da qualificarsi d'altronde nuovo, ove si comparino citazione ed invito a dedurre – effettuato dal Requirente all'art. 2424 c.c. con l'obiettivo di far rientrare fra le immobilizzazioni immateriali, oggetto della dichiarazione sostitutiva indubbiata di mendacio, anche le relazioni economiche instaurate fra BNG Immobiliare e Mersi s.r.l. A tale aspetto sostanziale, si accompagna il rilievo per il quale la modulistica predisposta dall'amministrazione procedente specificava che la dichiarazione avrebbe dovuto riferirsi alle “*spese relative all'acquisto di programmi informatici, siti web o di brevetti, di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni*” ed è appunto a queste che il partecipante, nel compilare la dichiarazione, ha fatto riferimento. La dichiarazione sostitutiva resa in termini negativi dalla compagine percettrice, dunque, attiene alle puntuali situazioni effettivamente valorizzate dall'amministrazione regionale. In relazione alla voce immobilizzazioni immateriali, inoltre, l'amministrazione non ha riconosciuto l'ammissibilità di alcuna spesa, di talché la

dichiarazione resa in alcun modo ha potuto trarla in inganno. Le sole immobilizzazioni immateriali effettivamente acquistate dalla BND Immobiliare sono state fatturate dal pertinente fornitore con il documento contabile n. 365/2015 e, comunque, la spesa relativa non risulta poi essere stata riconosciuta dall'amministrazione a seguito della sua riclassificazione nella macro-voce f), della quale venne registrato, da parte dell'amministrazione procedente, il superamento del massimo ammissibile pro-voce;

- quanto alla dichiarazione sostitutiva prescritta dall'all. 3a dell'avviso (implicante l'impegno "*a non rifornirsi di beni o far eseguire prestazioni oggetto di finanziamento da soggetti o imprese verso cui esistono legami economici finanziari*"), la stessa andava resa, e specificamente concerneva, la sola BND Immobiliare, rimanendo escluso che il bando o la modulistica apprestata dall'amministrazione valorizzasse pretesi legami economico-finanziari riconducibili ai legali rappresentanti della società beneficiaria e di quella esecutrice dei lavori. Anche in questo caso, ritenere il contrario equivale a fare applicazione analogica di prescrizioni che, *in subiecta* materia, è però vietata dagli effetti *lato sensu* sanzionatori che vi si ricollegerebbero. La dichiarazione resa da BNG Immobiliare di non aver mai avuto alcun rapporto e/o legame economico finanziario con la società Mersi s.r.l. è dunque veritiera. Perimetrata come sopra l'estensione soggettiva dell'obbligo dichiarativo implicato dall'all. 3a all'avviso, scolora, secondo i componententi, anche la portata della vicenda traslativa delle quote sociali Mersi s.r.l. intervenuta fra la Sutera e suo marito Berna Nasca, oggetto di perfezionamento in virtù dell'atto pubblico per notar Massimo

Rizzo (rep n. 36932 e Racc.19043) del 30 marzo 2015 e registrato il successivo 2 aprile 2015. In effetti, tanto la data di stipula dell'atto di cessione di quote (30 marzo 2015) quanto la sua registrazione presso Agenzia delle Entrate (02 aprile 2015), da ritenersi senz'altro "date certe", si collocano in un momento anteriore all'avvio dei lavori, conseguendone che, a quest'ultima data, doveva dirsi cessato ogni rapporto economico-finanziario fra la Sutera e Mersi s.r.l. Non è di alcun rilievo, seguitano i comparenti, che l'atto di cessione che occupa sia stato iscritto nel registro delle imprese in data successiva all'avvio dei lavori. L'iscrizione camerale, in effetti, segna l'opponibilità verso terzi della vicenda traslativa, ma, alla stregua della portata della dichiarazione implicata dall'all. 3a che non si riferisce al legale rappresentante della compagine percettrice ma solo a quest'ultima, la Regione non può considerarsi *terza* rispetto alla vicenda traslativa;

b) prospettano - a proposito dell'assunto accusatorio per il quale le lavorazioni commesse a Mersi s.r.l. non siano state eseguite ovvero siano state eseguite, di fatto, dalla sola ditta del signor Cerniglia Lucio - in aderenza a quanto ipotizzato nel decreto penale di sequestro, l'esistenza di una spiegazione alternativa della vicenda ritenuta antigiuridica. In sintesi, Mersi s.r.l. ha effettivamente realizzato i lavori ad essa commissionati ma servendosi di lavoratori in nero. In questo senso, dirimenti sono le indagini difensive compiute ex art.391-bis co.3 c.p.p. in seno al citato proc. pen. n. 2667/2019 R.G.N.R. e, nello specifico, in quelle sostanziatesi all'escussione a sommarie informazioni del Sig. D'Angelo Carmelo, operaio irregolare impiegato da Mersi s.r.l., avvenuta il 24.12.2019. Il D'Angelo conferma in

effetti che:

- lo stato dei luoghi, anteriore alle lavorazioni cofinanziate dalla Regione, era di totale degrado, in linea con gli elaborati fotografici in atti e con le risultanze della perizia del CTU la Valva, espletata nel corso della procedura esecutiva immobiliare (n. 06/2004 R.G. Es. Imm. Tribunale di Mistretta) e conclusasi con il decreto di trasferimento del compendio immobiliare n. 12/2012 in favore della società convenuta;

- che egli stesso, unitamente ad almeno altri quattro lavoratori alle dipendenze della società, si era occupato della esecuzione dei lavori di demolizione commissionati a Mersi S.r.l. e, ancora, che il cantiere era ulteriormente occupato dalle maestranze dipendenti dalla ditta Cerniglia Lucio, chiamati allo svolgimento di un rapporto di mera assistenza nelle lavorazioni eseguite dalla Mersi S.r.l.;

- che sul cantiere era sempre presente tutto il materiale necessario per l'esecuzione dei lavori e che, in fine, l'attività imprenditoriale era stata effettivamente avviata visto che egli stesso era stato presente alla serata inaugurale.

b.1) deducono che le sommarie informazioni rese dal D'Angelo sono confermate, anzitutto, dal signor Campione Mariano, sentito a SIT difensive il 27.12.2019, il quale ha precisato che la società avesse un proprio magazzino ove era conservato tutto il materiale residuo dalle lavorazioni eseguite negli anni precedenti, nonché, in seno all'udienza penale del 04.06.2024, dai testi Cimino Carmelo e Lo Prinzi Andrea, dipendenti della ditta Cerniglia Lucio. Il Prinzi, in particolare, puntualizzato che la ditta Cerniglia si è occupata esclusivamente del massetto e della ristrutturazione

in generale del compendio, ha riferito della presenza sul cantiere di “una squadra di elettricisti” e di un idraulico di Mistretta identificato nel Sig. Luciano Rondine. Quest’ultimo, nella dichiarazione sostitutiva rilasciata in data 19.07.2024, ha poi affermato di aver lavorato per conto della Mersi s.r.l., nel cantiere di Torre del Lauro in Caronia dal 22.06.2015 al 30.11.2015, quale addetto alla realizzazione e posa in opera dell’impianto idraulico, aggiungendo di essere stato coadiuvato da altri lavoratori della società Mersi S.r.l. e che tutto il materiale installato è stato fornito o comunque pagato integralmente dalla medesima società. Così stando allora le cose, i componenti sono dell’avviso che il comportamento della società Mersi S.r.l., per quanto censurabile nello spettro della inosservanza della normativa giuslavoristica, è però irrilevante per fondare l’impianto accusatorio;

c) espongono, dopo essersi richiamati alle sommarie informazioni da cui risulta la costante presenza in cantiere di quanto necessario, che – in ordine alla stigmatizzata assenza di fatture passive atte a documentare che Mersi s.r.l. abbia acquistato i materiali necessari ai lavori commissionati, che le informative di PG non si siano mai attardate sulle giacenze di magazzino Mersi s.r.l., come confermato dall’escussione testimoniale del Mar.llo Ferrinda avvenuta all’udienza penale celebratasi il 14.02.2023. In effetti, il materiale impiegato per gli impianti elettrici e idraulici è stato attinto dalle scorte di magazzino di una società impegnata da anni nel settore dell’edilizia. Su questi presupposti, acquisita valore di prova a discarico il fatto – riportato dalla stessa informativa di PG – per cui la somma di €. 7.820,00 *«potrebbe essere impiegata per l’acquisto dei materiali del*

cantiere nel complesso “Residence Lauromare” di Caronia”. Pienamente

convergenti e credibili, a questo punto, sono anche l’insieme di

certificazioni, perizie e relazioni che danno conto, nel complesso,

dell’effettiva e regolare esecuzione dei lavori da parte di Mersi s.r.l. (id est:

certificato di collaudo tecnico amministrativo redatto dall’ing. Salvatore

Festanio; computo metrico consuntivo redatto dall’arch. Sebastiano

Ribaudo; la perizia giurata redatta dall’arch. Sebastiano Ribaudo; relazione

tecnica redatta dall’arch. Sebastiano Ribaudo; certificato di collaudo finale

redatto dall’arch. Sebastiano Ribaudo): ciò che risulta confermato,

d’altronde, dalla posizione processuale dell’Arch. Ribaudo per il quale, in

sede cautelare penale, è stato escluso il *fumus commissi delicti* circa il capo

di imputazione originariamente contestatogli e, successivamente, è stato

disposto lo stralcio dai soggetti destinatari dell’avviso di conclusione delle

indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. Non persuade, ad avviso dei

convenuti, il richiamo operato dal Requirente all’autonomia del processo

contabile rispetto alle risultanze penali, visto che è lo stesso P.M. contabile a

fare ampia trascrizione dei provvedimenti emessi dal Giudice penale in sede

cautelare quale fondamento della tesi accusatoria. L’evocato principio di

autonomia delle due giurisdizioni, dunque, andrebbe applicato in termini

coerenti e non solo quando funzionale ad accreditare gli assunti accusatori;

d) escludono - in merito alla posizione della ditta Cerniglia Lucio - che

quest’ultima si sia fatta carico della totalità dei lavori e che abbia perciò

sovrafatturato - in euro €. 118.870,06 (al netto dell’Iva), cui si aggiunge

l’importo di cui alla fattura n. 16/2016 per l’assistenza prestata in cantiere a

vantaggio di Mersi s.r.l. – l’importo dei lavori formalmente ad essa

commissionati. Osta a tale ricostruzione, secondo i convenuti, la conclamata circostanza che Mersi s.r.l. ha effettivamente realizzato le lavorazioni di competenza e che, ancora, la ditta Cerniglia mai avrebbe potuto maturare un'economia complessiva di circa €. 90.000,00 nella realizzazione di tutte le opere, sì come ipotizzato dall'Attore pubblico. In senso contrario, la GDF ha ritenuto di poter accreditare l'evenienza che la ditta Cerniglia abbia certamente eseguito tutte le lavorazioni dal fatto che essa ha acquistato, nel 2015, materiale edile per €. 185.000,00. Ma ciò, a rigore, dovrebbe significare che, se tutto il materiale così acquistato fosse stato destinato al cantiere di Torre del Lauro, allora il valore dell'insieme delle lavorazioni non potrebbe mai coincidere con quello previsto nel progetto e, poi, riportato nel consuntivo e nei collaudi. In realtà, deducono i convenuti, è senz'altro logico ritenere che parte del materiale acquistato dalla ditta Cerniglia fosse destinato anche ad altri cantieri. In conclusione, se pure la ditta Cerniglia avesse svolto il ruolo di subappaltatore di Mersi s.r.l. – come la P.G. inferisce – ciò si traduce in una mera irregolarità di natura fiscale;

e) sostengono la radicale infondatezza della domanda attorea – anche perché alcuno degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa risulta provato - in base alle articolate risultanze della perizia di parte, a firma dell'Ing. Domenico Crinò, da essi commissionata a seguito della notificazione, nei loro riguardi, dell'invito a dedurre (19.09.2023): risultanze, nel complesso, trascurate o illogicamente ed immotivatamente disattese dall'Ufficio di Procura. Il consulente di parte in effetti ha:

- descritto, anzitutto, il profondo stato di degrado in cui versava la struttura anteriormente all'avvio dei lavori. Muovendo dai rilievi fotografici messi a

disposizione dalla Sutera, il CTP di parte ha raggiunto conclusioni di fatto sovrapponibili a quelle enunciate nella richiamata CTU La Valva. Rammentano i convenuti che lo stato di fatto così descritto trova convergenza nelle SIT e nelle testimonianze in atti e sottolineano che i lavori di ristrutturazione del cespite sono stati realizzati solo in occasione dell'avviso pubblico regionale;

- attenzionato, successivamente, le lavorazioni compendiate nel progetto, ritenendo congruo il quadro economico (e la sua suddivisione) posto all'esame dell'Amministrazione regionale alla stregua sia **(i)** del computo metrico consuntivo e del collaudo finale redatti dal direttore dei lavori arch. Sebastiano Ribaudo, sia **(ii)** dell'iter tecnico-amministrativo che avrebbe condotto al rilascio del certificato di collaudo ad opera dell'ing. Salvatore Festanio, sia **(iii)**, infine, dell'autorizzazione di agibilità dell'opus rilasciata dall'Amministrazione comunale in esito ad accertamenti specifici che si appuntano su atti e documenti e seguono a sopralluoghi svolti in loco;

- accertato, previo sopralluogo, i lavori eseguiti nonché verificato la congruità dei costi dichiarati, analizzando la documentazione acclusa alla D.I.A. prot. n° 7240 del 17.08.2012 (e gli atti/comunicazioni ad essa connessi) e quella acclusa alla SCIA in variante prot. 5938 del 21/06/2016 (relativa, comunque, ad opere che si evidenzia risultano estranee alla concessione del contributo ma che, del pari, vengono descritte per ragioni di completezza);

- concluso nel senso che le opere ricomprese nel computo metrico conclusivo a firma dell'Arc. Ribaudo, delle quali si provvede alla rendicontazione per singole macro-voci, sono state "riscontrate sui luoghi";

f) deducono l'infondatezza dell'ulteriore tesi attorea secondo cui BNG

Immobiliare S.r.l. avrebbe violato la *lex specialis* laddove essa avrebbe di

fatto inibito che la MERSI S.r.l. si potesse servire di lavoratori in nero.

Obiettano i convenuti, sul punto, che l'all. 3A al Bando, annoverando

l'impegno "*ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed*

urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla

salvaguardia dell'ambiente" non risulta pertinente in quanto esso si riferisce

"non [...] *alla fase realizzativa bensì alla fase successiva alla conclusione*

dei lavori", deponendo in questa specifica direzione le più precise e puntuali

previsioni di cui all'art. 6 lett. h) ed i) dell'atto concessivo del contributo;

g) rimarcano, una volta dimostrata la sicura realizzazione delle opere

progettate e secondo i costi contabilizzati, l'irrilevanza, ai fini

dell'affermazione della responsabilità amministrativa loro contestata, della

triangolazione nell'accredito di somme intervenute fra Mersi s.r.l., Berna

Nasca e BNG Immobiliare. I comparenti pongono l'accento che gli accrediti

in questione sono stati effettuati tutti attraverso strumenti di pagamento

tracciati (bonifici/assegni) e, quindi, in modo trasparente. Essi, inoltre, non

hanno potuto avere la finalità di dissimulare la provenienza lecita degli

importi, visto che, effettivamente, i lavori sono stati realizzati nel rispetto

della documentazione trasmessa all'amministrazione regionale.

III.4. I comparenti, infine, contestano la sussistenza dell'elemento soggettivo

doloso quanto colposo nelle condotte loro ascritte.

IV. All'odierna udienza di discussione, le Parti presenti, come da verbale,

hanno ampiamente illustrato le proprie tesi difensive e preso posizione su

quelle avversarie, concludendo, infine, per l'accoglimento delle rispettive

conclusioni già rassegnate in atti.

DIRITTO

1. L'azione di responsabilità amministrativa esperita dal Requirente mira al recupero di erogazioni pubbliche - disposte dall'Amministrazione danneggiata in favore di BNG Immobiliare s.r.l. - a valere sulla Linea di intervento 3.2.2.4 del P.O. FESR Sicilia 2007/2013, nel complesso finalizzata alla promozione del turismo diffuso e dello sviluppo imprenditoriale operante nel settore della valorizzazione dei beni ambientali e naturalistici. Delle erogazioni in argomento, l'Ufficio di Procura prospetta la natura indebita sul concorrente rilievo che la convenuta Sutera, quale legale rappresentante della percettrice, abbia fraudolentemente creato i presupposti dell'incameramento e che, entrambi i comparenti, abbiano in ogni caso distolto le risorse ricevute dalla destinazione pubblicistica loro impressa dalla normativa generale e speciale applicabile alla misura agevolativa. Tale essendo il *petitum* sostanziale sotteso alla citazione (art. 386 c.p.c.), sussiste la giurisdizione di questa Corte a decidere la controversia. Secondo il consolidato orientamento del Giudice del riparto, maturato in tema di contributi pubblici erogati per la realizzazione di un programma amministrativo di politica pubblica (quale è rappresentato dalla Linea di intervento finanziario citata), è sufficiente a radicare la giurisdizione di responsabilità amministrativa di questa Corte, infatti, la prospettazione anche alternativa, ad opera dell'Attore pubblico, dello sviamento della risorsa dalla finalità pubblicistica ovvero dell'equivalente ipotesi dell'artificiosa realizzazione dei presupposti per la sua illegittima percezione (Cass. SS. UU., n. 18991/2017; 30526/2019, 6461/2020;

7740/2023), illeciti gius-contabili dei quali, secondo la medesima prospettazione, il soggetto percettore e/o il suo legale rappresentante – qualificabili come agenti amministrativi per essersi ingeriti, con condotte finalizzate alla percezione della risorsa pubblica, nella realizzazione di quel programma - si siano asseritamente resi autori.

2. Priva di fondamento è l'eccezione di prescrizione ritualmente sollevata dai convenuti:

a) è in effetti trasversale alla giurisprudenza contabile, civile ed amministrativa che, a diverso titolo, gius-dice in tema di contributi pubblici, l'affermazione secondo cui il *dies a quo* del termine di prescrizione del diritto alla loro ripetizione non si identifica con la *datio* del beneficio economico bensì con la data della sua revoca, coincidendo con quest'ultima il disvelamento dell'illegittimità dell'erogazione, il concretizzarsi dell'indebito ed il *dies a quo* del termine prescrizionale (*ex plurimis*, App. Sicilia, n. 4/A/2022; Cass. civ., ordd. nn. 23603/2017 e 12362/2024; C. Stato, Sez. II, n. 6990/2024). Siffatto principio, specificamente enucleato allorché il cd. difetto della *causa solvendi* sopravvenga all'erogazione del contributo (in fattispecie, già al mandato di pagamento n. 111 dell'11.09.2015 risale l'erogazione del 50% dell'importo ammesso a contributo), è pienamente applicabile al caso che occupa. Il DDG n. 6990 del 30.06.2020 (doc. 7, all. 19 al fasc. di Procura) revoca l'intero contributo concesso alla compagine convenuta, infatti, a motivo della ritenuta falsità – secondo gli esiti dell'attività di P.G. svolta dalla Tenenza della GDF di Nicosia e trasmessi all'amministrazione regionale il 05.02.2020 - della dichiarazione ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000, assunta al prot. regionale n.

5660 del 25.01.2017, con cui la compagine percettrice aveva dichiarato di non avere avuto rapporti di affinità o di parentela con i fornitori di immobilizzazioni immateriali. Viene dunque in questione, nella prospettiva del provvedimento amministrativo citato ed indipendentemente dalla pertinenza della sua auto-qualificazione quale “revoca”, non una artefatta dichiarazione tesa ad occultare l’assenza in capo a BNG Immobiliare di una condizione di partecipazione all’avviso pubblico; quanto l’asserita violazione dell’impegno assunto dal beneficiario in rapporto alla fase esecutiva del progetto ammesso a finanziamento ed in relazione al cui rispetto, viceversa, il percettore ha reso dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 T.U. 445/2000 (è per tale ragione, infatti, che TAR Sicilia, Palermo, sent. n. 41/2021, in linea con i risalenti assetti giurisprudenziali sulla questione, dichiarerà il difetto di giurisdizione del G.A., in favore del G.O., sul ricorso ex art. 29 c.p.a. della compagine convenuta avverso il DDG n. 6990 del 30.06.2020). La notifica dell’invito a dedurre nei confronti degli odierni comparenti, avvenuta nelle date dell’11/19.09.2023 (doc. nn. 24, 25 e 26 al fasc. di Procura), interviene nel quinquennio prescrizione decorrente dall’adozione (30.06.2020) del provvedimento amministrativo di revoca, conseguendone l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione articolata dai convenuti;

b) in ogni caso, il DDG n. 6990 del 30.06.2020 - che reca espressamente, nei confronti di BNG Immobiliare s.r.l., l’intimazione alla restituzione dell’intero contributo percepito (“... dovrà essere restituita...”) – costituisce, per forma e sostanza, atto di costituzione in mora idoneo ad interrompere (ex art. 1310 c.c. – fra le tante, C. conti, Lombardia, sent. n. 284/2008 - anche

nei confronti della Sutera in quanto asseritamente autrice di false dichiarazioni) il decorso prescrizione (artt. 1219 c.c. e 2943 co. 4 c.c.). La sua notificazione avviene il 09.07.2020 (cfr. doc. 7, all. 19 e 20; TAR Sicilia, Palermo, sent. n. 41/2021 cit.) e, pertanto, prima che fossero decorsi cinque anni dall'11.09.2015 ossia dalla data di incameramento (anche) del più risalente acconto del 50% del contributo ad opera della percettrice (doc. n. 7, all. 7 del fasc. Procura). A sua volta l'invito a dedurre, notificato come detto nelle date dell'11/19.09.2023, si colloca nel quinquennio prescrizione successivo alla comunicazione del provvedimento amministrativo di revoca. E' perciò priva di pregio, anche per tale autonoma ragione, l'eccezione opposta dai convenuti.

3. Nel merito, la domanda attorea è infondata e va respinta.

3.1. Non persuade la contestazione attorea relativa al carattere fraudolento – fondato sulle relazioni di coniugio intercorrenti fra i soci e legali rappresentanti di BNG Immobiliare (Sutera) e Mersi s.r.l. (Berna Nasca) - della dichiarazione con cui BNG Immobiliare attesta l'assenza di rapporti di affinità o di parentela con i fornitori di immobilizzazioni immateriali: questione che, peraltro, integra l'unico motivo della revoca totale del contributo disposta dall'amministrazione regionale (cfr. il citato DDG n. 6990 del 30.06.2020).

3.1.1. Osserva il Collegio che l'avviso pubblico della procedura selettiva (doc. 7, all. 1 al fasc. di Procura) prevedeva, per quanto qui di immediato interesse, che l'amministrazione facesse luogo alla revoca dei benefici accordati nel caso “*di mancato rispetto di quanto previsto dal presente bando*” (art. 16 co. 1, punto 1) e “*di dichiarazioni falsi o mendaci*” (art. 16

co. 2). Nel quadro delle prescrizioni poste dal bando in tema di oneri dichiarativo-documentali a carico degli interessati, oltre alla documentazione di cui all'art. 11 co. 4 della *lex specialis*, si colloca il modello "allegato 3a" (richiamato, di fatto, dal modello "allegato 3"). Quest'ultimo, nelle forme degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, richiedeva all'interessato di rendere sia dichiarazioni qualificabili in senso stretto come certificativo-sostitutive sia dichiarazioni volte all'assunzione di impegni nella fase esecutiva del rapporto concessorio. Fra tali eterogenee dichiarazioni, in ogni caso, non figurava quella oggetto di contestazione. E' già il regolamento apprestato dall'amministrazione regionale – e la cogenza del criterio ermeneutico letterale che governa l'interpretazione delle prescrizioni di *lex specialis* in materia di contributi pubblici (per tutte, C. Stato, Sez. IV, sent. n. 1198/2023), *maxime* quando, come in fattispecie, sono apprestati dalla stessa amministrazione moduli/formulari destinati a raccogliere le dichiarazioni dei partecipanti (TAR Emilia-Romagna, Bologna, II Sez., sent. 322/2022) - ad inibire che l'ipotesi prospettata dal Requirente possa assurgere a causa di revoca del contributo. Alla stessa conclusione si perviene esaminando quanto sancito dal DDG concessivo n. 387 del 20.06.2014 (in particolare, art. 7). Le cause di revoca ivi compendiate, infatti, ribadiscono quelle stabilite dall'avviso pubblico. D'altronde, aggiunge il Collegio, consta in atti (all. 4 e 5 alla memoria dei convenuti) che la dichiarazione che occupa sia stata richiesta dall'amministrazione regionale a BNG Immobiliare – evidentemente nell'esercizio del residuale potere amministrativo di compulsare al concessionario informazioni integrative/suppletive (cfr. art. 13) - solo con pec dell'01.12.2016 e del 23.01.2017 e, dunque, in tempi assai

successivi all'adozione del provvedimento concessivo. Il che, in maggior dettaglio, avverrà trasmettendo all'interessato – agli effetti della liquidazione del saldo del contributo - un elenco (in formato word) di documenti/dichiarazioni da predisporre/compilare e, poi, da reinviare all'amministrazione precedente. In ordine all'onere dichiarativo richiesto con riguardo all'assenza di rapporti di affinità o di parentela con “*i fornitori di immobilizzazioni immateriali*”, l'elenco predisposto dall'amministrazione regionale contiene un oggettivo quanto (però) equivoco riferimento “*all'acquisto di programmi informatici, siti web o di brevetti*”, tale da legittimare, nel dichiarante, il convincimento che l'assenza del rapporto considerato fosse da attestarsi in relazione ai soli fornitori delle enumerate “*immobilizzazioni immateriali*”. E' allora in coerenza con il tenore della richiesta formulata dall'Amministrazione precedente che deve contestualizzarsi il significato che l'interessato ha impresso alla propria dichiarazione sostitutiva, acquisita al prot. reg. n. 5660 del 25.01.2017, sull'assenza di rapporti di affinità o di parentela con “*i fornitori di immobilizzazioni immateriali*”. Trattasi di dichiarazione, pertanto, di cui non solo non può predicarsi la falsità, ai sensi e per i fini di cui all'art. 16 co. 2 della *lex specialis*, ma che esaudisce, in realtà, quanto ambiguamente domandato dall'amministrazione.

3.2. L' “allegato 3a” all'avviso pubblico (doc. 7, all. 1, pp. 81 e ss. del fasc. di Procura) richiedeva all'interessato, ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, di rendere una dichiarazione nelle forme previste dagli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 con cui si impegnasse, “*in caso di ammissione a finanziamento dell'iniziativa*”, a “*non rifornirsi di beni o a far eseguire*

prestazioni oggetto di finanziamento da soggetti o imprese verso cui esistono legami economico-finanziari". Tutt'altro che perspicua la portata della locuzione "*legami economico – finanziari*", il Collegio evidenzia che l'unico, serio, referente normativo che possa contribuirne all'esegesi è rappresentato dall'49 co. 2 lett. g) del codice dei contratti pubblici ex d.lgs. 163/2006 ("*....nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo...*"), vigente fra l'adozione dell'avviso pubblico regionale e l'esecuzione (pressoché integrale) dell'iniziativa ammessa a finanziamento. La disposizione in questione – che, in tema di avvalimento (cd. operativo e cd. di garanzia), postula la positiva ricorrenza del legame giuridico (nozione atta a ricomprendere, per la sua ampiezza, il legame finanziario) ed economico fra concorrente ed ausiliario onde si possa prescindere dal contratto di avvalimento – è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza amministrativa (C. Stato, sez. V, n. 4764/2015; Id., sez. IV, 20 novembre 2008, n. 5742; 16 febbraio 2012, n. 810) nel senso che, in ragione dell'autonomia contrattuale di cui godono le singole società del gruppo, non è sufficiente ad integrare il "legame giuridico ed economico" fra le stesse l'esistenza del legame societario. Ciò anche quando, quest'ultimo, si traduca in una situazione di controllo societario fra compagini ovvero di rapporto di partecipazione societaria anche *sub forma* di *holding* (C. Stato, Sez. IV, 20 novembre 2008, n. 5742 cit.). In buona sostanza, i legami economici e finanziari, presi in considerazione dalla *lex specialis*, costituiscono un

aliquid diverso ed ulteriore rispetto ai rapporti di partecipazione societaria fra soggetto ammesso al finanziamento e suo fornitore dei beni/prestazioni, conseguendone l'infondatezza della contestazione accusatoria nella parte in cui - per sostenere che BNG Immobiliare abbia contravvenuto all'impegno da essa assunto in ragione delle dichiarazioni rese (attraverso la compilazione del modello a3 in sede di partecipazione e, successivamente, con l'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva del 24.1.2017) - pone l'accento sul fatto che la convenuta Sutura, legale rappresentante della percettrice, detenesse (fino all'aprile 2015) la quota di maggioranza del capitale sociale di Mersi s.r.l. D'altronde se l'avviso pubblico regionale - di cui si impone primariamente, come detto, l'interpretazione testuale - avesse voluto realmente valorizzare anche la partecipazione societaria del soggetto ammesso al finanziamento nel fornitore dei beni/prestazioni (o viceversa), lo avrebbe senz'altro fatto espressamente, visto che non mancano nella normativa pubblicistica esplicite previsioni in tal senso [cfr., per esempio, artt. 38 co. 2 lett. da a) a c) e 90 co. 8 d.lgs. 163/2006]. Il DDG n. 6990 del 30.06.2020 tutt'altro che casualmente, allora, omette di elevare la questione sin qui divisa a causa di revoca/recupero del contributo.

3.2.1. Quanto illustrato assorbe le ulteriori, fondate, obiezioni sollevate dalla difesa dei convenuti, secondo cui:

a) la *lex specialis* imponeva che le dichiarazioni di impegno di che trattasi fossero rese dal solo partecipante BNG Immobiliare e non anche dal suo legale rappresentante ovvero dai suoi soci. Di talché, venendo in rilievo una partecipazione sociale detenuta dalla Sutura in Mersi s.r.l., BNG Immobiliare non si è resa autrice di alcuna falsa dichiarazione né ha violato l'impegno

assunto attraverso le dichiarazioni sostitutive rese. In senso confermativo, il Collegio osserva che la *lex specialis* non estende l'onere dichiarativo al socio o al legale rappresentante del partecipante, ciò che essa, se avesse realmente voluto, avrebbe fatto recependo consolidate previsioni normative consimili dettate per i contratti pubblici [cfr., esemplificativamente, art. 38 co. 1 lett. b) e c) d.lgs.163/2006];

b) BNG Immobiliare non ha violato l'impegno più sopra ampiamente descritto, posto che l'atto pubblico di cessione di quote Mersi s.r.l. (per notar Massimo Rizzo, rep. n. 36932 e Racc.19043) fra la convenuta Sutera (socio e legale rappresentante della compagine ammessa a finanziamento) e Giuseppe Berna Nasca (già socio di Mersi s.r.l. al 10% e divenutone, con la cessione, socio unico) interviene in un momento anteriore (30 marzo 2015) all'avvio dei lavori. Incontrovertibile la certezza della data dell'atto notarile (ex art. 2700 c.c.), il Collegio rammenta che *“nel caso di cessione a terzi per atto tra vivi della quota di partecipazione al capitale di società a responsabilità limitata (art. 2469 c.c.), il relativo contratto, cui la società è estranea, è valido e efficace fra le relative parti indipendentemente dal suo deposito presso il registro delle imprese, necessario solo per rendere il trasferimento efficace anche nei confronti della società, degli altri soci e dei terzi (art. 2470 c.c.)”* (Cass., sez. I, n. 28717/2022; Id. Cass. n. 1192 del 1978; Cass. n. 3419 del 1981; Cass. n. 697 del 1997; Cass. n. 339 del 2005; Cass. n. 19161 del 2007). La scissione temporale degli effetti giuridici di una valida cessione di quote societarie (immediata per le parti del contratto e differita per i terzi), consolidata in giurisprudenza, non è priva di rilievo per escludere, nella fattispecie concreta, la falsità delle dichiarazioni rese dal partecipante e

l'inosservanza dell'impegno assunto da BNG Immobiliare. In effetti, nella prospettiva del dichiarante – alla quale, esclusivamente, bisogna prestare riguardo alla stregua del tenore dell'addebito di responsabilità - è conforme al vero il fatto che BNG Immobiliare non abbia affidato l'esecuzione di prestazioni a compagini sociali rispetto alle quali asseritamente sussistesse una situazione di collegamento di fatto o di influenza dominante, attiva o passiva (ipotesi cui, in modo più pertinente, andrebbe ricondotta la contestazione accusatoria), visto che la cedente Sutera, verso cui la cessione produsse effetti sin dalla stipula (come peraltro avvenne nei riguardi dell'unico altro socio di Mersi s.r.l., Sig. Giuseppe Berna Nasca in quanto cessionario di quote), non poteva ulteriormente esercitare l'influenza asseritamente vietata dalla *lex specialis*. Scolora, per questa via, la rilevanza del fatto che l'atto di cessione abbia prodotto effetti per Mersi s.r.l. - e, in generale, per i terzi non contraenti - qualche giorno dopo la stipula dell'atto (il 24.04.2015), allorquando cioè – comunque nei termini previsti *ex lege* (30 gg. dall'atto di cessione) – si provvederà alla sua iscrizione nel registro delle imprese ad opera del Notaio rogante. Il quale ultimo, è appena il caso di puntualizzarlo, si riservò espressamente, in conformità alle sue attribuzioni, di curare l'adempimento (cfr. art. 8 del contratto, all. 10 al fasc. dei convenuti). In definitiva, BNG Immobiliare affidò l'esecuzione delle prestazioni a Mersi s.r.l. in un momento in cui – nella sua prospettiva - non ricorreva, *de iure*, una situazione di collegamento o di influenza con Mersi s.r.l. in ragione dell'efficacia immediata della cessione di quote prodottasi nei confronti della Sutera, ossia del soggetto attraverso il quale l'influenza/il collegamento fra le compagini, al più, avrebbe potuto

esercitarsi/manifestarsi.

3.3. Per ultimare la disamina del tema accusatorio legato alle dichiarazioni asseritamente infedeli rese dalla società convenuta, deve escludersi, inoltre, che BNG Immobiliare abbia fraudolentemente dichiarato di - o violato l'impegno a - rispettare la normativa a tutela del lavoro: prescrizione ricavabile, nel complesso, dall'avviso pubblico e dal decreto regionale che ammise la convenuta a finanziamento. L'addebito del Requirente interseca, come si dirà in seguito, la questione delle lavorazioni effettuate da Mersi s.r.l. con manodopera impiegata irregolarmente. Ora, per quanto qui di immediato rilievo, vi è solo da sottolineare in chiave reiettiva che le dichiarazioni e gli impegni assunti da BNG Immobiliare, con riguardo al rispetto della normativa gius-lavoristica, riguardavano solo sé stessa e non compagini terze.

4. Come ricostruito in narrativa [cfr., punto II.2, lett B e B.1., cui per brevità integralmente si fa integrale rinvio], l'atto di citazione rimprovera ai comparenti di aver portato ad esecuzione, altresì, un composito disegno antigiusuristico finalizzato sia escludere la compartecipazione finanziaria di BNG Immobiliare all'iniziativa, sia ad impiegare, al più in minima parte, le risorse pubbliche ricevute. E, in questa direzione, militano – sottolinea il Requirente - gli indizi raccolti dalle informative di P.G. dappoiché gravi, precisi e concordanti. A tale prospettazione, ed agli elementi probatori dedotti dell'Attore pubblico, i convenuti oppongono l'insieme delle documentate argomentazioni anch'esse meglio illustrate in narrativa (punto III.2, cui, parimenti, si effettua estensivo rinvio).

4.1. Perimetrata, in questi termini, la residua piattaforma processuale e

probatoria su cui è destinata ad appuntarsi l'attenzione del Collegio, deve preliminarmente rammentarsi che la recente giurisprudenza del locale Giudice di appello (sent. 88/A/2024) – relativamente a vicenda consimile alla presente – ha avuto modo di chiarire, metodologicamente, la via per fare buon governo delle presunzioni semplici in sede di valutazione giudiziale del materiale probatorio. È stato evidenziato, in particolare, che *“quali prove critiche, il canone di valutazione delle prove semplici, alla luce l'uno dell'altro, senza negare valore ad uno o più di essi sol perché di per sé equivoci (Cass. n. 5787 del 2014), in modo tale che il rapporto di dipendenza tra il fatto noto e quello ignoto deve essere accertato con riferimento ad una connessione di accadimenti che convergano nella dimostrazione del fatto ignorato (concordanza) in modo possibile e verosimile (gravità) e che, pur non escludendo in astratto altre possibilità, gli indizi sono tali (precisione) che la conseguenza - alla stregua delle regole di esperienza valutate secondo il criterio del più probabile che non (v. Cass. n. 9760 del 2015) - è quella indicata dal giudice (Cass. n. 22898 del 2012). A tal fine, il giudice è tenuto a seguire un procedimento articolato in due momenti valutativi concatenati: una valutazione analitica degli elementi acquisiti, per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza indiziaria e conservare quelli che, già singolarmente, mostrino un'efficacia probatoria almeno potenziale; una valutazione sintetica degli indizi selezionati, per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire la prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta in base ad una valutazione atomistica (Sez. II, sent. n. 1101 del 2016)”. Tali principi sono peraltro integrati dall'altro – rilevante*

in fattispecie – per il quale “...le indagini investigative fatte dal difensore ex art. 327-bis c.p.p. non possono essere considerate alla stregua di prove legali, la cui efficacia probatoria è sottratta al prudente apprezzamento del giudice; rimane quindi alla discrezionalità del giudice civile valutare l'idoneità probatoria delle risultanze ottenute tramite tali indagini” (Cass. sez. lav., n. 21692/2024). Sono presenti al processo, infatti, SIT rese al difensore, acquisite nel rispetto degli avvisi 391 bis co. 3 c.p.p. (ivi incluso quello relativo alle responsabilità penali a carico del dichiarante per l'ipotesi di false dichiarazioni), ad opera di soggetti per i quali non ricorrono ragioni che, astrattamente, ne minino la credibilità.

5. Venendo, quindi, al materiale probatorio in atti, il Collegio osserva quanto segue.

a) L'art. 4 co. 1 del DDG n. 687/2024, con cui l'amministrazione regionale ha ammesso la società convenuta a finanziamento, stabiliva che “l'ammontare del contributo effettivamente concedibile sarà ricalcolato in via definitiva dopo la rendicontazione finale, sulla base della documentazione di spesa e successivamente alle verifiche e agli accertamenti che questa amministrazione riterrà di disporre”. Con il verbale istruttorio del 17.02.2017 (doc. 7 all. 10 al fasc. di Procura), i competenti Uffici dell'Amministrazione regionale hanno verificato, ai sensi del citato art. 4 del decreto concessivo, come correttamente rendicontate spese, sostenute della beneficiaria al 31.12.2015, per euro 256.058,18. Il verbale precisa, inoltre, che “sono stati effettuati controlli a campione sulla effettiva funzionalità delle opere realizzate dalle ditte e sulla regolarità della documentazione presentata dalle stesse...non sono riscontrate irregolarità o

criticità dai suddetti controlli”. Attraverso la messe di documenti ivi richiamati, nonché – per quanto risulta dal medesimo verbale – sulla base anche dei riferiti controlli a campione, l’amministrazione regionale perviene ad accertare sia la realizzazione delle opere dedotte nell’iniziativa finanziata (ricependo, altresì, le perizie giurate di collaudo tecnico amministrativo a firma dell’Arch. Ribaudò Sebastiano e dell’Ing. Festaino Salvatore, quest’ultimo mai sentito a SIT benché estraneo, secondo la P.G., ad ogni ipotesi delittuosa: sul punto, cfr. la deposizione del Maresciallo Ferrinda allegata sub 19 alla comparsa dei convenuti) sia la regolarità, la coerenza e la congruità della rendicontazione finale. La successiva verifica espletata dall’Ufficio regionale di monitoraggio e controllo (doc. 7 all. 13 fasc. Procura) – il quale precisa che, in relazione alla misura di che trattasi, non è previsto che esso svolga un controllo *in loco* – confermerà il totale certificabile di cui sopra, ad eccezione di spese per 1.700,00 oggetto, successivamente, di parziale recupero nei confronti della beneficiaria. A proposito della doviziosa attività di verifica ex art. 4 del decreto concessivo racchiusa nel verbale 17.02.2017 - cui non può disconoscersi un certo qual peso probatorio (arg. ex App. Sicilia, sent. n. 88/A/2024 cit. che, in relazione al collaudo curato dall’Amministrazione, si esprime in termini assai più radicali) - vi è da sottolineare che l’Amministrazione regionale, anche a seguito del ricevimento della informativa di P.G., non ne porrà in alcun modo in discussione gli esiti di merito (cfr. doc. 7, all. 18 al fasc. di Procura) se non nei limitati sensi rifluiti nel provvedimento di revoca totale (*id est* pretesa falsità della dichiarazione sui rapporti di parentela);

a1) la conclusione raggiunta in sede amministrativa in ordine alla

realizzazione fisica del progetto presentato dalla beneficiaria, volto alla parziale trasformazione con opere dell'immobile già destinato a discoteca anche a bar e pizzeria (cfr. premesse dell'all. 3 al doc. 7 fasc. Procura in combinato con le premesse del provvedimento di agibilità allegato sub 15 alla memoria dei convenuti), esce ulteriormente suffragata, oltre che dalle SIT D'Angelo e Campione (all. 11 e 13 del fasc. di parte convenuta), anche dalla perizia giurata dell'Ing. Crinò (all. 16 alla comparsa Sutera/BNG Immobiliare). Di quest'ultima, il Requirente contesta anzitutto l'attendibilità (pp. 78 a 82 della citazione) ad accreditare lo stato di fatto anteriore alle lavorazioni e, in definitiva, l'effettiva consistenza di queste ultime, specie in termini di "rifacimento radicale dell'immobile" preordinato ad ovviare al "gravissimo ed irreparabile degrado" (così, p. 80 dell'atto introduttivo) in cui esso originariamente versava. In senso opposto, osserva il Collegio, la perizia di stima del CTU La Valva del 15.04.2005 (all. 18 alla memoria dei convenuti) – commissionata dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Mistretta nella procedura esecutiva 06/2004 che culminerà nel decreto di trasferimento del compendio n. 10/2012 in favore della compagine convenuta – evidenzia che *"l'intero immobile, che versa in cattivo stato di manutenzione dovrà essere necessariamente interessato da profondi interventi manutentivi volti a ridare piena funzionalità al bene"*. La stessa precisa inoltre, ai fini della stima del bene, che *"al valore determinato ... è stato detratto un importo ...necessario per la ristrutturazione e la messa a norma del bene che, come è visibile dagli elaborati fotografici allegati, versa in cattivo stato manutentivo"*. Ora, autosufficiente l'accertamento del CTU La Valva a descrivere le precarie condizioni originarie dell'immobile e

quindi a giustificare un più invasivo intervento edilizio di ristrutturazione dello stesso, andrebbero ancora coerentemente considerati:

- per un verso, l'intuitivo, ulteriore, ammaloramento del compendio prodottosi fra il 2005 (anno cui risale la CTU la Valva) ed il trasferimento dell'immobile (2012);

- per altro verso, l'evenienza che la riconversione funzionale di cui all'istanza di agevolazione BNG del 19.10.2012 postula significative opere di adeguamento.

Vi è, in definitiva, sufficiente materia per concludere che sull'immobile siano state effettivamente realizzate le opere di riattazione strutturale e funzionale tese ad eliminare l'intenso degrado originario in cui lo stesso versava. In questo senso, peraltro, milita anche il fatto (all. 15 alla comparsa dei convenuti) che, pur essendo stato già introdotto il regime edilizia Scia attraverso l'articolo 49, comma 4-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, la beneficiaria si indusse a presentare una DIA (art. 22 DPR 380/01). In questa medesima direzione converge, ancora, la deposizione testimoniale del Lo Prinzi Andrea (all. 20 alla comparsa dei convenuti), il quale aggiunge, riscontrando il quesito postogli dal Presidente del Collegio giudicante, di essere conoscenza che anche una cucina fosse in dotazione del compendio ristrutturato;

b) la contestazione accusatoria – secondo cui i lavori affidati a Mersi s.r.l. risultano “non eseguiti o eseguiti in misura e con costi inferiori a quelli di cui al progetto finanziato” (p. 81 della citazione) – si fonda, per la parte non negativamente scrutinata attraverso le ragioni già esposte [sub a) e al) e, dunque, effettiva realizzazione delle opere e congruità delle spese

rendicontate], sugli esiti investigativi cui è giunta la Tenenza della GDF di Nicosia. Quest'ultima, come risulta confermato dal teste Maresciallo Ferrinda (attivamente coinvolto negli accertamenti compiuti dalla GDF e nella segnalazione di danno), non ha effettuato alcun sopralluogo ma ha *“intrapreso un'attività di natura tributaria”* consistente *“in buona sostanza [in] un controllo fiscale nei confronti della società Mersi S.r.l.”* (all. 19 alla produzione dei convenuti). Nel merito di questi esiti, recepiti dalla contestazione accusatoria, si osserva quanto segue:

- le fatture emesse da Mersi s.r.l. alla compagine convenuta vengono indubbiamente di veridicità, in primo luogo, sotto il profilo dell'accertata assenza, nell'organigramma Mersi s.r.l., di risorse umane. Coerentemente – (ma) sul poco controvertibile presupposto che almeno parte delle lavorazioni sono state eseguite (per il teste Ferrinda infatti: *“noi non abbiamo mai detto che non è stato fatto nulla, abbiamo detto che probabilmente ... gli indagati hanno realizzato i lavori in economia... non impiegando risorse proprie)* e, certamente, quelle relative all'impiantistica elettrica ed idraulica – gli accertamenti di P.G. giungono ad ipotizzare che, sovrappiatturando le proprie prestazioni, sia stata la ditta Cerniglia ad aver realizzato anche queste specifiche lavorazioni. Quest'ultima inferenza – logicamente necessaria nel disegno accusatorio proprio perché, essendo state realizzate le opere, si tratterebbe di capire chi (*“in nero”*), diverso dalla ditta Cerniglia, vi abbia poi concretamente atteso – non convince. Manca nelle indagini di P.G., in effetti, ogni specifico e simmetrico accertamento sulla capacità operativa della medesima ditta Cerniglia in grado di giustificarne la predicabilità. Essa, pertanto, si configura come una doppia presunzione la cui plausibilità è però

esclusa dalla deposizione del Prinzi Andrea (all. 20 cit.). Il Prinzi dichiara di aver lavorato per il Cerniglia - dato rimasto incontestato - presso la discoteca di Torre del Lauro, precisando che nella squadra di lavoro impiegata dal datore di lavoro non figurassero degli impiantisti (elettici ed idraulici). Il teste identifica rispettivamente in Rondine Luciano l'impiantista idraulico e in una ditta di Troina quella che ha curato la realizzazione dell'impianto elettrico. In termini sostanzialmente omologhi è la deposizione del teste Cimino (ancora, all. 20 cit.). È in atti, poi, una dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 76 DPR 445/2000 – cui va riconosciuto valore meramente indiziario (fra le altre, C. Stato, Sez. VI, n. 7849/2023; Id. 7644/2023) – del medesimo Luciano Rondine che conferma (anche le deposizioni Prinzi e Cimino) di aver *“lavorato quale impiantista e idraulico per la società MERSI S.r.l. presso il cantiere sito in Caronia, C.da Torre del Lauro s.n., avente ad oggetto la parziale riconversione di una discoteca in ristorante/pizzeria, ove si è occupato della posa in opera dell'impianto idraulico”*. Priva di significativa rilevanza – per concludere sul punto – è poi la circostanza, valorizzata nell'informativa di P.G., che la ditta Cerniglia abbia acquistato, nel 2015, materiale edile per €. 185.000,00. Correttamente, infatti, i convenuti oppongono che, laddove si accreditasse la tesi per cui materiale così acquistato fosse stato totalmente destinato al cantiere di Torre del Lauro, il valore dell'insieme delle lavorazioni da progetto – riportato poi e nel consuntivo e nei collaudi – dovrebbe essere sensibilmente maggiore. Ma, a minare l'attendibilità della circostanza dedotta, è anche l'assenza di specifici accertamenti condotti sui fatturati sviluppati, dal 2015 in poi, dalla ditta Cerniglia, visto che essi avrebbero potuto giustificare o negare la

destinazione *aliunde* del materiale edile acquistato;

- in via di logica derivazione rispetto a quanto sopra illustrato, l'assenza di personale regolarmente inquadrato da Mersi s.r.l. non può *eo ipso* significare che essa abbia emesso false fatture. Poiché le lavorazioni fatturate sono state senz'altro oggettivamente eseguite e poiché, soggettivamente, esse non sono state realizzate dalla ditta Cerniglia, deve accreditarsi la tesi – esposta dai convenuti – per cui Mersi s.r.l. vi abbia provveduto con maestranze irregolarmente impiegate. Convergenti, in questo senso, sono le SIT D'Angelo e Campione, oltre che la dichiarazione sostitutiva Rondine. Ancora, ed in via di diretta derivazione, si rivela recessivo l'ulteriore elemento indiziante – valorizzato da parte attrice – legato all'oggettiva inesistenza dell'attività di assistenza sul cantiere fatturata a Mersi s.r.l. dalla ditta Cerniglia. Un tale elemento, infatti, muove dal presupposto – verificato, appena più sopra, come infondato – che non vi fossero maestranze facenti capo a Mersi s.r.l. impiegate per le sue lavorazioni. Si aggiunge che le deposizioni dei testi Cimmino e Prinzi spiegano sufficientemente in cosa l'assistenza si articolasse;

- a proposito dei materiali necessari per eseguire le prestazioni fatturate da Mersi s.r.l., la sola valorizzazione del dato (economicamente esiguo) ricavabile dalle fatture d'acquisto (2015/2016) e dalla compagine contabilizzate non appare indizio né concludente né preciso. Una volta scelta dalla GdF, come si è detto, la sola strada della verifica tributaria a carico di Mersi s.r.l., essa, metodologicamente, avrebbe dovuto attingere anche ai dati di bilancio, laddove (nel conto economico e nelle attività dello stato patrimoniale) viene stabilito che trovino valorizzazione le

giacenze/rimanenze di magazzino (il teste Ferrinda conferma l'assenza di questa verifica: all. 19 alla memoria dei convenuti). Acquistano allora consistenza, specie perché alcun elemento documentale *ex adverso* offerto si dimostra direttamente confutativo del loro racconto, le SIT D'Angelo (che riferisce della costante presenza del materiale sul cantiere) e, in particolare, le SIT Campione (che riferisce dell'esistenza del magazzino in disponibilità Mersi s.r.l. ove risultava stipato materiale). Queste ultime, per quanto valga, ulteriormente confermate dalla dichiarazione Rondine;

- quanto al trasferimento di somme dal Nasca alla compagine convenuta, lo stesso, non essendo assistito dalla previa verifica dell'insussistenza di rapporti debito/credito fra i suoi autori (così, nella sostanza, la deposizione Ferrinda), non pone in discussione, come sopra accertato, che il progetto sia stato effettivamente realizzato e rendicontato in termini, soggettivamente ed oggettivamente, regolari e congrui.

5.1. Conclusivamente, fermi gli eventuali illeciti giuslavoristici e/o fiscali che altri plessi giurisdizionali se del caso provvederanno ad accertare, il Collegio è dell'opinione che, ai fini della responsabilità amministrativa dei convenuti, le presunzioni poste a fondamento della domanda attrice, valutate singolarmente e globalmente fra loro, sono prive di precisione, concordanza e gravità tale da accreditare, secondo la regola del più probabile che non, che i lavori per cui è giudizio siano stati *“non eseguiti o eseguiti in misura e con costi inferiori a quelli di cui al progetto finanziato”*. Esistono indizi e prove in atti, infatti, che rendono parimenti o più probabile che gli importi fatturati e rendicontati da Mersi s.r.l. attengano a prestazioni – senz'altro eseguite – da essa svolte servendosi di maestranze non regolarizzate e di materiali

giacenti in magazzino.

6. Per quanto illustrato, il Collegio:

- dichiara esenti da responsabilità amministrativa i convenuti **Giuseppa Michela Sutura (STRGPP74D64C480W)** e **BNG Immobiliare s.r.l. (P. IVA 04404210876)**;

- condanna la **Regione siciliana, Assessorato regionale dell'Ambiente e del Territorio**, alla refusione delle spese di lite in favore dei due convenuti complessivamente considerati nella misura unica di euro € **4.096,30**, comprensiva delle spese generali ma oltre IVA e CPA se dovute, in considerazione della natura routinaria dell'affare trattato nonché in applicazione dei minimi tariffari ex DD.MM. nn. 55/2014 e 147/2022 (scaglione da 52.001 a 260.000 euro) ma al netto della fase istruttoria e considerata la maggiorazione ex art. 4 co. 2 D.M. n. 55/2014.

P.Q.M.

La **Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana**, definitivamente pronunciando:

- dichiara esenti da responsabilità amministrativa **Giuseppa Michela Sutura (STRGPP74D64C480W)** e **BNG Immobiliare s.r.l. (P. IVA 04404210876)**;

- condanna la **Regione siciliana, Assessorato regionale dell'Ambiente e del Territorio**, alla refusione delle spese di lite in favore dei due convenuti complessivamente considerati nella misura unica di euro € **4.096,30**, comprensiva delle spese generali ma oltre IVA e CPA se dovute, per le ragioni di cui in motivazione;

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

